

ALLEGATO 1

ISTITUZIONE DEL FONDO SOCIALE COMUNALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

IL CONSIGLIO COMUNALE DI

Visto il decreto legislativo 130 – 3.5.2000, il dpcm 29.11.2001 recepito dall'art. 54 della legge 289 - 2002

Visto in particolare il comma 2 ter dell'art. 3 del D.lg. 109/1998, modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 il quale recita: "limitatamente alle prestazioni sociali agevolate ... rivolte ... a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali" le disposizioni contenute nel medesimo decreto si applicano "nei limiti stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica ... al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione"

Considerato che l'emanazione del decreto del Presidente è ormai irrealizzabile a seguito delle modifiche al titolo V della Costituzione che rivedono il ruolo dello Stato in materia di assistenza e di provvedimenti connessi, attribuendo alle Regioni la competenza a regolamentare tale materia ad esclusione dei livelli essenziali

Visto il decreto del ministero della solidarietà sociale DM 12/10/2007 n. 31560

Vista la legge regionale 12 marzo 2008 - n. 3

Vista la deliberazione della Giunta regionale D.g.r. 28 maggio 2008 - n. 8/7327 - con la quale è stata accantonata sul capitolo "Fondo per le non autosufficienze", come indicato dallo stato di previsione delle spese (2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico. 7221 Assegnazioni statali per il fondo per le non autosufficienze) la somma di € 14.563.791,95 per il 2008

Vista la deliberazione della Giunta regionale il D.g.r. 22 ottobre 2008 – n. 8243 – per l'assegnazione della prima tranche del "Fondo per le non autosufficienze" agli ambiti distrettuali

Considerato che il problema degli anziani non autosufficienti è DRAMMATICO.

(Nel lodigiano) il 70% degli anziani oltre i 78 anni diventa non autosufficiente e la retta della casa di riposo è insostenibile (da 1.400 a 2.000 Euro mensili) come il costo di una badante regolare (non meno di 1.500 Euro mensili)

Considerato che questi costi si scaricano sui famigliari i quali, scontata la pensione dell'anziano, devono spendere da 500 a 1.000 euro mensili e più e che con pensioni e salari insufficienti, coi prezzi aumentati e ora con la crisi, le famiglie non ce la fanno più a coprire quei costi

Considerato che ogni anziano non autosufficiente ha diritto all'assistenza sociale in casa di riposo o a domicilio e il comune deve garantire questo diritto

Tutto quanto sopra premesso
Delibera

Di demandare alla Giunta Comunale la modifica del regolamento per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate, nel senso di:

- a) escludere i parenti dal concorso al costo dei servizi a favore delle persone malate croniche non autosufficienti e delle persone con disabilità grave;
 - b) in costanza di ricovero e successivamente al ricovero stesso, escludere ogni forma di rivalsa sui beni patrimoniali delle persone assistite e dei loro parenti, da parte del Comune e degli enti erogatori del servizio.
2. Di demandare alla Giunta l'istituzione, nell'ambito del PEG, di un capitolo di bilancio denominato "Fondo per le non autosufficienze" volto a realizzare le necessarie contribuzioni a favore delle persone malate croniche non autosufficienti e delle persone con gravi disabilità per integrare la retta giornaliera, se curate in struttura sociosanitaria residenziale e per integrare il costo dell'assistente familiare se curate a domicilio.
3. Di prevedere nel bilancio comunale appositi finanziamenti da destinare al "Fondo per le non autosufficienze" da coprire con:
- 3.1 le risorse già destinate ad integrare la retta giornaliera a carico delle persone malate croniche non autosufficienti e delle persone con gravi disabilità curate in struttura sociosanitaria residenziale, corrispondenti alla relativa spesa media degli ultimi tre anni incrementata del 10%;
 - 3.2 la quota del "Fondo nazionale per le non autosufficienze" assegnata al comune dall'ambito distrettuale/piano di zona;
 - 3.3 altre risorse di origine pubblica o privata.

4. Di assegnare le risorse di cui al punto 3. alle:

- 4.1 persone malate croniche non autosufficienti e persone con gravi disabilità curate in struttura sociosanitaria residenziale in base a quanto disposto dai criteri ISEE attualmente in vigore nel comune o da quelli indicati dal Distretto (Piano di Zona)**
- 4.2 persone malate croniche non autosufficienti e persone con gravi disabilità curati in base a quanto disposto nell'ALLEGATO A) "Assegnazione del contributo economico (buono) di integrazione al costo dell'assistente familiare"**

Il suddetto allegato costituisce parte integrante della presente deliberazione.